

- 1. Regolamento delle Strutture di base**
- 2. Regolamento Zone**
- 3. Regolamento coordinamento Milano Città**
- 4. Regolamento coordinamento donne**
- 5. Regolamento Provincia di Milano Monza e Brianza**

# REGOLAMENTI ORGANI PROVINCIALI

AREA SVILUPPO ASSOCIATIVO

Via della Signora, 3, 20122 Milano  
Tel. 02/77.23.222 Fax 02.78.09.68 mail: [s@aclimilano.com](mailto:s@aclimilano.com)

# REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DI BASE ACLI aps

(Approvato dal Consiglio nazionale del 12/13 aprile 2019)

## Art. 1

La partecipazione alla vita del Movimento aclista avviene attraverso l'iscrizione ad una Struttura di base delle ACLI aps, anche operante presso una sede provinciale, o presso Associazioni da esse promosse o ad esse aderenti. (art.8 Statuto nazionale)

## Art. 2

L'iscrizione alle ACLI aps, oltre al rispetto delle disposizioni Statutarie e Regolamentari:

- a) impegna a sostenere le finalità indicate negli articoli 1, 2 e 3 dello Statuto nazionale e dal Patto Associativo nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.
- b) dà diritto a:
  - intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto;
  - essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
  - partecipare alla vita associativa e alle iniziative organizzate dalla Struttura di base;
  - usufruire dei servizi associativi organizzati dalle ACLI aps.

## Art. 3

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza della Struttura di base secondo le modalità da essa stabilite e secondo le indicazioni fornite dagli Organi della Struttura nazionale, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.

La domanda è sottoposta al vaglio dell'Organo esecutivo della Struttura di base, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata.

In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, Presidenza della Struttura di base può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente della Presidenza, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica della Presidenza entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato.

L'esito negativo della determinazione o della ratifica sarà comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni.

La quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

## Art. 4

Il mancato rinnovo dell'iscrizione comporta l'automatica decadenza dagli Organi delle Strutture a qualsiasi livello compresi gli incarichi nei Servizi e nelle Imprese a finalità sociale promossi dalle ACLI aps.

## Art. 5

Il rinnovo dell'iscrizione ad una Struttura di base delle ACLI aps avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

## Art. 6

La Struttura di base delle ACLI aps:

- a) è riconosciuta dal Consiglio provinciale territorialmente competente quando:
  - ha un minimo di quindici iscritti e non supera i cinquecento, con facoltà della Presidenza Regionale, in casi motivati, di autorizzare un numero maggiore di iscritti;
  - si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona ove istituita;
- b) trasmette alla Presidenza provinciale le generalità degli iscritti;
- c) è dotata di atto costitutivo e statuto redatti in coerenza con i valori e le finalità fondanti la vita associativa delle ACLI aps e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

## Art. 7

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria, qualora:

- a) la Presidenza ne ravvisi la necessità;
- b) sia richiesto dalla Presidenza provinciale o quella regionale d'intesa con la Presidenza zonale dove questa è costituita;
- c) sia richiesto da un terzo dei soci.

La convocazione deve:

- a) avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza provinciale e agli Organi zionali, ove siano costituiti;
- c) indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

## Art. 8

Partecipano all'Assemblea: con diritto di voto gli iscritti alla Struttura di base in regola con il pagamento delle quote sociali; senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e uno della Presidenza zonale, ove sia costituita.

Ferme restando le disposizioni statutarie delle Strutture di base, partecipa inoltre alla riunione, l'Organo di controllo ove istituito.

## Art. 9

Ferme restando le specifiche previsioni statutarie delle Strutture di base, l'Assemblea dei soci è valida:

- in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

Per le modifiche statutarie, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci.

Le delibere delle assemblee regolarmente costituite sono validamente assunte se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto eventualmente stabilito, per specifiche materie, dallo Statuto.

## **Art. 10**

L'Assemblea approva ogni anno:

- a) il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.
- b) il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione.

L'Assemblea dei soci approva le modifiche statutarie e delibera su ogni altra materia stabilita dallo Statuto.

## **Art. 11**

Durante l'Assemblea i componenti la Presidenza o gruppi di almeno tre soci possono presentare proposte di documenti e di ordini del giorno; se di questi viene richiesta l'approvazione essi vengono votati al termine del dibattito: sono approvati se ottengono il voto favorevole della metà più uno dei soci votanti.

## **Art. 12**

L'Assemblea dei soci, quando è convocata per l'elezione della Presidenza, all'inizio dei lavori elegge con voto palese il presidente dell'Assemblea e due segretari che lo coadiuvano anche nelle operazioni di voto.

Dopo la sua elezione, il presidente dell'Assemblea:

- a) mette in votazione l'ordine del giorno e le procedure di svolgimento dei lavori;
- b) informa delle eventuali candidature presentate e fa decidere comunque all'Assemblea i tempi entro i quali presentare candidature;
- c) fa definire all'Assemblea l'orario di apertura dei seggi per le votazioni, che devono comunque concludersi entro 24 ore dall'inizio dell'Assemblea;
- d) dà notizia delle candidature presentate;
- e) dà la parola ai soci che hanno chiesto di intervenire;
- f) mette in votazione mozioni, ordini del giorno, documenti presentati all'attenzione dell'Assemblea per l'approvazione.

## **Art. 13**

L'Assemblea, su proposta del Presidente, determina il numero dei componenti la Presidenza da eleggere, da un minimo di 3 ad un massimo di 11.

## **Art. 14**

Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci della Struttura di base che:

- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- siano iscritti alla Struttura di base da almeno tre mesi.

## **Art. 15**

L'elezione della Presidenza avviene:

- a) di norma a scrutinio segreto, con scheda di votazione riportante in ordine alfabetico i nominativi dei candidati.

Ciascun socio può votare per un numero di candidati non inferiore all'unità più prossima a 1/4 e non superiore all'unità più prossima ai 3/4 del numero dei membri la Presidenza da eleggere.

Qualora le liste presentate e riportate su scheda non contengano complessivamente il numero dei componenti la Presidenza da eleggere, i soci possono votare anche nominativi non compresi nella scheda di votazione;

b) su richiesta di almeno i 2/3 dei soci presenti in Assemblea, per alzata di mano, quando i candidati siano in numero uguale o inferiore ai componenti da eleggere.

## **Art. 16**

Le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità della Presidenza dell'Assemblea e dei due segretari che lo coadiuvano.

## **Art. 17**

Per l'attribuzione dei posti in Presidenza, a scrutinio ultimato, viene stesa una graduatoria generale di tutti i candidati. Vengono proclamati eletti i candidati più votati, fino alla concorrenza del totale dei componenti la Presidenza. In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

## **Art. 18**

La nuova Presidenza eletta dall'Assemblea dei soci, è convocata dal primo eletto entro dieci giorni, per eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il responsabile all'amministrazione ed attribuire gli incarichi agli altri componenti.

In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario.

L'elezione del Presidente avviene:

a) di norma a scrutinio segreto;

b) per alzata di mano, su richiesta di almeno i 2/3 dei membri di Presidenza.

Il Presidente è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Presidenza con diritto di voto.

L'elezione del o dei Vicepresidenti e del responsabile all'amministrazione avviene per alzata di mano.

L'attribuzione degli incarichi avviene su proposta del Presidente.

## **Art. 19**

La Presidenza è composta:

a) con diritto di voto, dai membri eletti dall'Assemblea;

b) senza diritto di voto, se non già eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni Specifiche e Professionali e delle iniziative specifiche costituite all'interno della Struttura di base.

## **Art. 20**

Al ricorrere delle condizioni di legge, l'Assemblea dei soci, nomina ogni quattro anni un Organo di controllo anche in forma monocratica.

L'Organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7 e 8 del citato art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso l'elezione di un Organo distinto.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, ove la funzione di revisione legale dei Conti non sia affidata all'Organo di controllo, l'Assemblea dei soci nomina un Revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.

I Componenti dell'Organo di controllo:

- a) non posso ricoprire incarichi negli Organi sociali;
- b) non possono avere all'interno del proprio nucleo familiare, rapporti professionali o economici con la struttura, con le Associazioni specifiche e Professionali, con le iniziative specifiche e con i servizi e le imprese a finalità sociale da essa promossi.

L'Organo di controllo in forma collegiale elegge al proprio interno il Presidente, il quale ha il compito di coordinare la sua attività.

Gli Organismi di cui agli art. 30 e 31 del d.lgs. 117/2017 durano in carica 4 anni e scadono alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato della Presidenza.

## **Art. 21**

La Presidenza della Struttura di base:

- a) è l'organo esecutivo ed amministrativo;
- b) è convocata dal Presidente: di norma, almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta:
  - da almeno un terzo dei suoi componenti;
  - dalla Presidenza provinciale, d'intesa con quella zonale, se costituita o per iniziativa della stessa Presidenza zonale;
- c) definisce annualmente il programma di attività con le relative coperture finanziarie e redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- d) attribuisce gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
- e) nomina, designa o accredita gli incaricati dei servizi sociali e delle associazioni specifiche e professionali in conformità con i loro statuti;
- f) è tenuta a considerare ed approfondire le comunicazioni politico-organizzative degli Organi nazionali, regionali, provinciali e zionali.

## **Art. 22**

Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante della Struttura di base;
- b) convoca la Presidenza almeno una volta al mese, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
- c) rappresenta le ACLI aps in ogni attività da loro promossa nell'ambito delle competenze territoriali e funzionali della Struttura di base e ricopre il ruolo di Responsabile per il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità statutarie e le iniziative ACLI;
- d) firma gli atti amministrativi;
- e) partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
- f) può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza.

## **Art. 23**

Il Presidente, entro e non oltre i dieci giorni successivi allo svolgimento delle Assemblee dei soci in cui si procede ad elezioni o alla modifica e approvazione dello statuto, deve provvedere all'inoltro di una copia del verbale alla Presidenza provinciale ed agli Organi zonali ove siano costituiti.

I soci iscritti presso la Struttura di base hanno diritto di esaminarne i libri sociali. L'esercizio del diritto opera con le modalità stabilite dallo Statuto della Struttura di base, formulate in termini che ne garantiscono l'effettività.

I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza della Struttura di base.

## **Art. 24**

Il responsabile dell'amministrazione:

- a) firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
- b) cura la gestione della contabilità e predisponde quanto richiesto dalla Presidenza;
- c) informa periodicamente la Presidenza sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale;
- d) predisponde ed illustra alla Presidenza il bilancio d'esercizio o il rendiconto per cassa.

## **Art. 25**

Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti o al Commissario nominato dalla Presidenza provinciale.

Tali consegne debbono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso entro otto giorni alla Presidenza provinciale ed alla Presidenza zonale, ove sia costituita.

## **Art. 26**

La Presidenza dichiara decaduti i componenti assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive.

## **Art. 27**

Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi.

Il Presidente, in tal caso convoca, entro quindici giorni, la Presidenza e provvede ad inserire le dimissioni all'ordine del giorno.

La Presidenza valuta l'opportunità di convocare una apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente.

Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.

## **Art 28**

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza della Struttura di base è convocata dal Vicepresidente vicario e in caso d'inerzia dalla Presidenza provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

## **Art. 29**

Per iniziativa di almeno un quarto dei soci della Struttura di base può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:

- a) siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b) sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza. Copia della mozione deve essere inviata alla Presidenza provinciale.

La Presidenza della Struttura di base deve convocare, entro quindici giorni, l'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno:

- a) presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia;
- b) eventuale elezione della nuova Presidenza.

La mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

Nel caso non vengano rispettati i tempi per la convocazione dell'Assemblea, da parte della Presidenza, l'Assemblea viene convocata dalla Presidenza provinciale.

In ogni caso l'Assemblea è presieduta da un componente la Presidenza provinciale.

## **Art. 30**

Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

- a) siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b) sia indicato il nome del candidato Presidente.

Copia della mozione deve essere inviata alla Presidenza provinciale.

Il Presidente deve convocare, entro quindici giorni, la Presidenza della Struttura di base con all'ordine del giorno:

- a) presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia;
- b) eventuale elezione del nuovo Presidente.

La mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Presidenza.

## **Art. 31**

In caso di convocazione del Congresso provinciale l'Assemblea dei soci elegge i delegati secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale e specificato dal Consiglio regionale e da quello provinciale.

## **Art. 32**

L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base è convocata dalla Presidenza provinciale:

- a) in via ordinaria almeno una volta all'anno;
- b) in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

In via ordinaria la convocazione deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo.

## **Art. 33**

L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base di cui all'art. 20 dello Statuto nazionale:

- a) è composta dai Presidenti delle Strutture di base riconosciute dal Consiglio provinciale;
- b) nomina un presidente di seduta scelto a turno tra i suoi componenti;
- c) elegge i consiglieri provinciali di sua competenza in un'apposita riunione convocata di norma ogni quattro anni e comunque in occasione del Congresso provinciale.

I Presidenti in carica presso le Strutture di base hanno diritto di esaminare il libro dei verbali delle assemblee dei Presidenti delle Strutture di base, conservati a cura della Presidenza provinciale. L'esercizio del diritto opera con le modalità stabilite dallo Statuto della Struttura provinciale, formulate in termini che ne garantiscano l'effettività.

### **Art. 34**

In caso di elezioni previste dal punto c) del precedente articolo, qualora venga a mancare la maggioranza dei Presidenti, l'Assemblea viene riconvocata dal Consigliere primo eletto contestualmente alla prima riunione del Consiglio provinciale; in questo caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Presidenti presenti.

Possono candidarsi a Consiglieri provinciali, nella quota riservata all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base, i Presidenti in carica che non sono candidati o eletti nella lista dei consiglieri del Congresso provinciale.

L'elezione avviene a scrutinio segreto, su schede che riportano in ordine alfabetico i nominativi dei candidati. Ciascun Presidente, senza possibilità di delega, dovrà esprimere un numero di preferenze non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei componenti da eleggere nel Consiglio provinciale.

Agli eletti si applica quanto previsto dall'art. 61 dello Statuto nazionale.

In caso di dimissioni o di decadenza di un componente il Consiglio provinciale di propria competenza o se vengano a mancare i requisiti per cui è stato eletto, l'Assemblea, durante la prima riunione utile, provvede a sostituirlo.

Nella fattispecie in cui il Consigliere provinciale eletto in quota all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base sia stato eletto Presidente provinciale, la decadenza dello stesso, per la sopravvenuta mancanza della qualifica di presidente della struttura di base non si applica. Il presente articolo non si applica per analogia.

### **Art. 35**

L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base è valida:

- a) in prima convocazione se sono presenti la maggioranza dei Presidenti delle Strutture di base;
- b) in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei presidenti presenti.

### **Art. 36**

Il Presente Regolamento è vincolante per tutte quelle Regioni che non abbiano approvato un proprio Regolamento ratificato dal Collegio nazionale di garanzia.

# **REGOLAMENTO DELLE ZONE DI MILANO, MONZA E BRIANZA**

*(Approvato dal Consiglio Provinciale il 18 dicembre 2015)*

## **ART. 1**

Gli organi Zonali operano secondo gli indirizzi politici e programmatici definiti dal Consiglio Provinciale e le indicazioni della Presidenza Provinciale.

## **ART. 2**

L'Assemblea zonale è composta:

- a) con diritto di parola e di voto dai Presidenti delle Strutture di base delle ACLI che operano sul territorio di competenza della Zona o da un loro delegato;
- b) con solo diritto di parola, dai componenti le Presidenze delle Strutture di base delle Acli e dai Presidenti o dai responsabili delle Associazioni specifiche, dei soggetti sociali e professionali, dei servizi e delle imprese sociali da esse promosse, che operano sul territorio di competenza della Zona.

## **ART. 3**

L'Assemblea di Zona è convocata:

- a) nella sua prima riunione dalla Presidenza Provinciale che ne cura la preparazione e lo svolgimento, avendo cura di stabilire il nome che la zona desidera darsi;
- b) dopo la costituzione degli organi zonali dalla presidenza di zona almeno una volta l'anno e ogni qual volta lo ritiene opportuno, quando lo richiede la Presidenza provinciale o quando lo richieda almeno 1/3 delle strutture di base;
- c) nel periodo che intercorre tra la convocazione e la celebrazione del Congresso provinciale per il rinnovo delle cariche sociali.

La convocazione deve:

- a) specificare l'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione;
- b) essere inviata con almeno 10 giorni di anticipo a tutte le Strutture di base delle Acli.

## **ART. 4**

L'Assemblea è valida se è presente almeno la metà più una delle strutture di base.

L'Assemblea:

- a) elegge il Presidente;

- b) approva o respinge la sua proposta di composizione della Presidenza formata da un minimo di tre ad massimo di sette componenti, tra i quali il Vicepresidente, con funzioni vicarie, e il Segretario;
- c) determina le linee del programma zonale in conformità agli indirizzi politici e programmatici definiti dal Consiglio Provinciale.

Il presidente regolarmente eletto è componente di diritto del consiglio provinciale.

## **ART.5**

La Presidenza di Zona è composta :

- a) con diritto di parola e di voto dal Presidente e dai componenti eletti dall'Assemblea di Zona;
- b) con solo diritto di parola, nelle realtà in cui sono stati nominati, dai responsabili zonali: dei Giovani delle Acli, dell'U.S. ACLI, del Coordinamento Donne, della Fap, dell'IPSA, dell'associazione aclisti cooperatori, dei Servizi e delle Imprese sociali che operano nella Zona.

## **ART. 6**

La Presidenza Zonale :

- a) opera in attuazione degli indirizzi politici e progettuali definiti dall'Assemblea di Zona e delle indicazioni della Presidenza Provinciale;
- b) favorisce lo sviluppo dei rapporti delle Acli, dei Servizi e delle Imprese Sociali con le strutture territoriali corrispondenti della comunità ecclesiale, delle organizzazioni sociali e politiche, nonché con le Istituzioni locali (ASL, distretti scolastici, aziende intercomunali per i trasporti , consorzi parchi , etc );
- c) raccorda il programma del Movimento con le attività delle Strutture delle Associazioni specifiche, dei Servizi e delle Imprese sociali che operano sul territorio di sua competenza;
- d) cura, di concerto con la Segreteria Organizzativa Provinciale, la nascita di nuove strutture di base e il sostegno alle realtà in difficoltà;
- e) promuove iniziative formative comuni;
- f) dura in carica fino alla convocazione del Congresso Provinciale.

## **ART. 7**

Le attività zonali delle Acli, delle Associazioni specifiche, dei Servizi e delle Imprese sociali sono sostenute dalle Strutture di base che operano sul territorio della Zona con le modalità concordate dalla Presidenza di Zona con la Presidenza Provinciale ACLI e gli Organi provinciali delle Associazioni specifiche, dei Servizi e delle Imprese sociali.

## ART. 8

Lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea e delle Presidenza Zonali, per quanto non previsto dal presente Regolamento, avviene in analogia con le norme stabilite per il Congresso e la Presidenza Provinciali, per quanto applicabili.

## ART. 9

La Presidenza di Zona, d'intesa con quella Provinciale, promuove forme di coordinamento tra i Circoli, i Nuclei, le Associazioni specifiche, i Servizi e le Imprese sociali che operano nello stesso Comune, al fine di migliorare l'efficacia delle loro attività, accrescere le possibilità di un costruttivo rapporto con le Istituzioni locali e sviluppare positive collaborazioni con le comunità ecclesiali e con le forze sociali e politiche.

## ART.10

Il Coordinamento Comunale:

- a) è composto dai Presidenti e dai Responsabili all'Organizzazione delle strutture di base delle Acli esistenti nello stesso Comune;
- b) è convocato dal coordinatore di norma almeno quattro volte all'anno e quando lo richiedano almeno un 1/3 dei suoi componenti;
- c) concorda le scelte delle strutture di base delle Acli, delle Associazioni specifiche, dei Servizi e delle Imprese sociali che operano nel Comune inerenti:
  - i rapporti con l'Amministrazione comunale e con le altre Istituzioni locali;
  - le iniziative e Convegni di carattere esterno;
  - la presentazione documenti e prese di posizione pubbliche;
  - l'organizzazione delle feste Acli locali;
- d) raccorda le attività delle strutture di base delle Acli, in merito:
  - ai percorsi di formazione
  - al tesseramento (quote, tempi, modalità, iniziative promozionali specifiche);
  - alla modalità di organizzazione della giornata dell'assistenza sociale;
  - all'accesso ai servizi del Patronato e delle società di assistenza fiscale
  - alle attività cooperative, culturali, sportive e di tempo libero.

## ART. 11

La Presidenza Provinciale ha facoltà di:

- a) riconoscere forme di coordinamento interzonali proposte dalle Presidenze di Zona, quali modalità atte a migliorare i rapporti con le Istituzioni e gli organismi ecclesiali, sindacali, sociali e politici che operano sul territorio;
- b) stabilirne i compiti e le modalità di funzionamento, in analogia a quanto deciso per le Strutture di Zona;
- c) concordare le modalità di partecipazione all'attuazione del programma provinciale ed accompagnarne l'iniziativa.

# REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO DI MILANO CITTA'

*(approvato dal Consiglio Provinciale ACLI del 23.02.2001,  
emendato dalla Presidenza Provinciale del 15.02.2016)*

## Capo I – disposizioni preliminari

### ART. 1 (finalità)

Il Coordinamento di Milano Città sostiene e promuove le attività delle Strutture di Base operanti nella propria autonomia sul territorio cittadino.

Il Coordinamento di Milano Città, come tutte le Strutture territoriali ACLI, opera in conformità con gli indirizzi politici e programmatici definiti dal Consiglio Provinciale e le indicazioni della Presidenza Provinciale.

## Capo II – L'Assemblea

### ART. 2 (composizione)

L'Assemblea dei Circoli di Milano Città è composta:

- a) con diritto di parola e di voto, dal Presidente o da un componente di ciascuna Presidenza delle Strutture di Base delle ACLI che operano nel Comune di Milano;
- b) con solo diritto di parola: dai Consiglieri provinciali, regionali e nazionali, residenti in Milano e da un rappresentante ciascuna Associazione specifica ACLI che opera nel territorio cittadino.
- c)

### ART. 3 (prima convocazione)

La prima riunione dell'Assemblea è convocata dalla Presidenza provinciale che ne cura la preparazione e lo svolgimento.

L'Assemblea è diretta dal Presidente provinciale o da un suo delegato.

La presente disposizione si applica ogni qualvolta debba eleggersi il Coordinatore e il Comitato.

### ART. 4 (successive convocazioni)

L'Assemblea successivamente alla costituzione degli Organi direttivi è convocata:

- a) dal Comitato ogni qual volta lo ritenga opportuno, e di norma almeno una volta all'anno;
- b) quando lo richieda, dalla Presidenza provinciale;
- c) su richiesta di un terzo delle Strutture di Base presenti sul territorio cittadino.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore di Milano Città.

### ART. 5 (convocazione)

L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera o mail da inviare ai componenti:

- a) specificante l'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione;

b) e inviata con almeno 10 giorni di anticipo a tutte le Strutture di Base delle ACLI e delle Associazioni specifiche che operano in Milano.

c)

### **ART. 6 (attribuzioni e poteri)**

L'Assemblea:

- a) procede ad eleggere il Coordinatore;
- b) su proposta del Coordinatore elegge il Comitato di Milano Città formato da cinque a undici componenti, preferibilmente abitanti in Milano, di cui due indicati dalla Presidenza provinciale. Il Coordinatore, prima dell'elezione, indica i nominativi del Vice Coordinatore e del Segretario;
- c) il Coordinatore inoltre propone le linee del programma cittadino in conformità agli indirizzi del Consiglio Provinciale e alle indicazioni della Presidenza Provinciale.

## **Capo III – Il Coordinatore**

### **ART. 7 (candidature/elezioni)**

Le candidature a Coordinatore di Milano Città devono essere presentate dai rappresentanti di almeno un quarto delle Strutture di Base delle ACLI che operano in Milano.

Una Struttura di Base non può presentare più di una candidatura a Coordinatore.

Ai fini della elezione del Coordinatore l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei rappresentanti delle Strutture di Base delle ACLI che operano in Milano.

E' eletto Coordinatore chi riceve la maggioranza dei voti degli intervenuti alla Assemblea validamente costituita.

### **ART. 8**

Il Coordinatore di Milano Città:

- a) rappresenta il Coordinamento di Milano Città;
- b) presiede il Comitato;
- c) presiede l'Assemblea, fatto salvo il disposto dell'art. 3.

In caso di provvisorio impedimento, il Coordinatore è sostituito dal Vice Coordinatore.

In caso di dimissioni, di persistente impedimento o di decadenza del Coordinatore, si procede alla elezione di un nuovo Coordinatore; è eletto anche un nuovo Comitato ai sensi dell'art. 6.

## **Capo IV – Il Comitato**

### **ART.9 (composizione e funzionamento)**

Il Comitato di Milano Città:

- a) è composto, con diritto di parola e di voto, dal Coordinatore e dai componenti eletti dall'Assemblea;
- b) possono partecipare alle riunioni del Comitato, con solo diritto di parola, i responsabili cittadini, ove esistenti: dei Giovani delle ACLI, dell'U.S. ACLI, del

Coordinamento Donne, della FAP, dell'AVAL, dell'associazione Aclisti cooperatori, dei Servizi e delle Imprese sociali che operano nella città. Possono, altresì, partecipare i componenti la Presidenza Provinciale, residenti in Milano, se non già presenti ad altro titolo.

Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti il Comitato. Il Comitato è convocato dal Coordinatore almeno una volta al mese.

### **ART. 10 (attribuzioni)**

Il Comitato:

- a) attua gli indirizzi politici e progettuali definiti dall'Assemblea cittadina secondo le indicazioni della Presidenza Provinciale;
- b) promuove forme di Coordinamento tra i Circoli, i Nuclei, le Associazioni specifiche, i Servizi e le Imprese sociali che operano in Milano, al fine di migliorare l'efficacia delle loro attività, accrescere le possibilità di un costruttivo rapporto con le Istituzioni locali e sviluppare positive collaborazioni con le comunità ecclesiali e le forze sociali e politiche;
- c) cura il raccordo tra il programma del Movimento e le attività organizzate in Milano dalle Associazioni specifiche, dai Servizi e dalle Imprese sociali;
- d) cura, di concerto con la Segreteria Organizzativa Provinciale, la nascita di nuove Strutture di Base e il sostegno alle realtà in difficoltà;
- e) promuove, d'intesa con la Presidenza Provinciale, le iniziative delle Strutture di Base delle ACLI, delle Associazioni specifiche, dei Servizi e delle Imprese sociali che riguardano:
  - i rapporti con l'Amministrazione comunale e le sue articolazioni territoriali;
  - i Convegni di carattere esterno;
  - le prese di posizioni pubbliche di carattere cittadino;
- f) sostiene le attività delle Strutture di Base delle ACLI, in merito:
  - ai percorsi di formazione;
  - alle quote, ai tempi, alle modalità, ed a specifiche iniziative promozionali del tesseramento;
  - all'accesso ai servizi organizzati dalle sedi operative in Milano Città del Patronato, dell'Enaip di Milano, di ACLI Milano servizi fiscali e delle altre imprese sociali; alle attività cooperative, culturali, sportive e di tempo libero.
- g) promuove gruppi di lavoro su temi e questioni di sua competenza.
- h) dura in carica fino all'indizione del Congresso Provinciale successivo.

### **ART. 11**

Nel periodo che intercorre tra la convocazione e la celebrazione del prossimo Congresso, l'Assemblea di Milano Città elegge il Comitato e candida almeno tre consiglieri provinciali all'Assemblea dei Presidenti di Circolo.

Il Coordinatore, che sarà rinnovato nella stessa occasione, è membro del Consiglio provinciale di diritto ed a pieno titolo.

## **Capo V – Disposizioni finali**

### **ART. 12**

Lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato, per quanto non previsto dal presente Regolamento, avviene in analogia con le norme stabilite per il Congresso e la Presidenza Provinciali, per quanto applicabili

**REGOLAMENTO APPLICATIVO (DELL'ARTT. 32 E 34 DELLO STATUTO DELLE ACLI)**

**Costituzione dei coordinamenti (art. 1):**

**Coordinamento provinciale (artt. 2-7)**

**Coordinamento regionale (artt. 8-13)**

**Coordinamento nazionale (artt. 14-22)**

**Costituzione dei coordinamenti (art. 1):**

**Art. 1**

In applicazione degli artt. 32 e 34 dello Statuto sono costituiti coordinamenti donne a tutti i livelli dell'organizzazione secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

**Coordinamento provinciale (artt. 2-7)**

**Art. 2**

**Coordinamento provinciale**

E' composto:

a) dalle donne che fanno parte del Consiglio provinciale Acli che dovranno impegnarsi nelle attività che esso promuove;

b) da una rappresentanza dell'assemblea delle delegate al Congresso Provinciale – disponibili ad un impegno attivo nel Coordinamento - stabilita in proporzione al numero degli iscritti nella provincia; (fino a 3000 iscritti n. 4 donne, da 3001 a 5000 iscritti n. 5 donne, da 5001 a 7000 iscritti n. 6 donne, da 7001 a 10000 iscritti n. 7 donne, oltre i 10001 iscritti n. 12 donne);

c) da 1 rappresentante aclista che vive esperienze e/o esprime professionalità all'interno delle diverse Associazioni Specifiche, Professionali e dei Servizi delle Acli. Per la prima convocazione del Coordinamento i nominativi sono ratificati dal Consiglio Provinciale. Nelle successive convocazioni è il Coordinamento stesso a deliberare;

d) da esperte sugli ambiti di impegno progettuale del Coordinamento.

Il numero di acliste di cui alla lettera c) e d) del presente articolo deve essere inferiore al numero complessivo di quelle indicate alle lettere a) e b).

Il Coordinamento provinciale dichiara decadute le componenti assenti ingiustificatamente a tre riunioni consecutive.

Il Coordinamento comunica in forma scritta all'interessata la decadenza e nomina, qualora la componente decaduta appartenesse alla quota delle delegate al congresso, la prima delle non elette risultante dal verbale dell'Assemblea del coordinamento donne.

**Art. 3**

La prima riunione del Coordinamento Provinciale è convocata entro 30 giorni dal Congresso Provinciale dal Presidente Provinciale Acli, per eleggere tra le sue componenti, con votazioni distinte, la Responsabile e il Direttivo.

Del Direttivo, complessivamente, possono far parte fino a cinque componenti. Il Direttivo al suo interno dovrà indicare una vice responsabile.

Per l'elezione: in prima votazione occorre il voto della maggioranza assoluta delle componenti; in seconda votazione la maggioranza semplice.

Il verbale delle elezioni deve essere inviato, entro 10 giorni, alla Presidenza Nazionale, Regionale e Provinciale Acli.

Il Direttivo provinciale dichiara decadute le componenti assenti ingiustificatamente a tre riunioni consecutive.

Se la maggioranza del Direttivo provinciale si dimette, la responsabile torna in assemblea del Coordinamento ed elegge un nuovo Direttivo. Se la responsabile decade, o viene sfiduciata, il Coordinamento, convocato dalla vice responsabile, d'intesa con il presidente provinciale, elegge una nuova responsabile ed eventualmente una vice responsabile.

#### **Art. 4**

Il funzionamento del Coordinamento e del Direttivo Provinciali avviene in analogia con le norme previste per il Coordinamento Nazionale.

#### **Art. 5**

Il Coordinamento Provinciale, nel quadro delle linee e dell'iniziativa più generale dei Coordinamenti Regionale e Nazionale opera sulla base di un proprio programma. Si auspica che il Consiglio provinciale delle ACLI, tenuto conto che l'attività del Coordinamento è attività Istituzionale, istituisca annualmente una specifica voce di bilancio per consentire l'espletamento del programma.

#### **Art. 6**

La Responsabile del Coordinamento Provinciale, se non già presente, partecipa senza diritto di voto alla Presidenza Provinciale Acli.

#### **Art. 7**

Nell' ipotesi di impossibilità ad istituire e/o rendere partecipativo a livello provinciale il Coordinamento, è prevista la richiesta soggetta ad accoglimento del Coordinamento nazionale, di accorpamento tra i Coordinamenti di 2 o più province.

#### **Coordinamento regionale (artt. 8-13)**

#### **Art. 8**

##### **Il Coordinamento regionale**

E' composto:

- a) dalle donne che fanno parte del Consiglio Regionale Acli che dovranno impegnarsi nelle attività che esso promuove;
- b) da una rappresentanza di delegate al Congresso Regionale - disponibili ad un impegno attivo nel Coordinamento - espressa dall'assemblea delle delegate in proporzione al numero degli iscritti nella regione; (fino a 10000 iscritti n. 6 donne, da 10001 a 30000 iscritti n. 12 donne, oltre 30001 iscritti n. 15 donne);
- c) da 1 rappresentante che vive esperienze e/o esprime professionalità all'interno delle diverse realtà associative specifiche, professionali e dei Servizi delle ACLI;
- d) dalle responsabili dei coordinamenti provinciali;
- e) da esperte sugli ambiti di impegno progettuale del Coordinamento.

Il numero di acliste di cui alla lettera c) e e) del presente articolo deve essere inferiore al numero complessivo di quelle indicate alle lettere a), b) e d).

Il Coordinamento regionale dichiara decadute le componenti assenti ingiustificatamente a tre riunioni consecutive.

Il Coordinamento comunica la decadenza in forma scritta e nomina, qualora la componente decaduta appartenesse alla quota delle delegate al congresso, la prima delle non elette risultante dal verbale dell'assemblea del coordinamento donne.

#### **Art. 9**

La riunione del Coordinamento Regionale è convocata entro 30 giorni dal Congresso Regionale dal Presidente Regionale Acli, per eleggere tra le sue componenti, con votazioni distinte, la Responsabile e il Direttivo.

Del Direttivo, complessivamente, possono far parte fino a sette componenti. Il Direttivo al suo interno dovrà indicare una vice responsabile.

Per l'elezione: in prima votazione occorre il voto di almeno la metà più una delle componenti; in seconda votazione la maggioranza semplice.

Il verbale delle elezioni deve essere inviato, entro 10 giorni, alla Presidenza Nazionale e Regionale Acli ed al Coordinamento Nazionale.

Il Direttivo regionale dichiara decadute le componenti assenti ingiustificatamente a tre riunioni consecutive.

Se la maggioranza delle componenti del Direttivo Reg.le si dimette, decade o viene sfiduciata la Responsabile torna in assemblea del coordinamento ed elegge un nuovo direttivo.

Se la Responsabile viene sfiduciata e/o dichiarata decaduta dal Coordinamento Nazionale, il coordinamento convocato dalla vice responsabile, d'intesa con il presidente regionale, procede alla nomina della nuova responsabile ed eventualmente della vice responsabile.

#### **Art. 10**

I compiti e le modalità di convocazione e di funzionamento del Coordinamento e del Direttivo Regionali avvengono in analogia con le norme stabilite per il Coordinamento Nazionale.

#### **Art. 11**

Il Coordinamento Regionale, nel quadro delle linee e dell'iniziativa più generale del Coordinamento Nazionale, opera quale Osservatorio territoriale e sulla base di un proprio programma. E' tenuto periodicamente (non meno di una volta a semestre) a dare riscontro dell'attività svolta, delle iniziative intraprese alla Responsabile Nazionale. Nell'ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni precedenti, il Coordinamento Nazionale si riserva la facoltà di intervenire.

Si auspica che il Consiglio regionale delle ACLI, tenuto conto che l'attività del Coordinamento è attività Istituzionale, istituisca annualmente una specifica voce di bilancio per consentire l'espletamento del programma.

#### **Art. 12**

La Responsabile del Coordinamento Regionale, se non già presente, partecipa senza diritto di voto alla Presidenza Regionale Acli.

#### **Art. 13**

Nell'ipotesi di impossibilità ad istituire e/o rendere partecipato a livello regionale il Coordinamento, è prevista la richiesta soggetta ad accoglimento del Coordinamento Nazionale, di accorpamento in Macroregioni.

#### **Coordinamento nazionale (artt. 14-22)**

#### **Art. 14**

##### **Il Coordinamento nazionale**

E' composto:

- a) dalle donne elette nel Consiglio Nazionale Acli che dovranno impegnarsi nelle attività che esso promuove;
- b) da una rappresentanza di 20 delegate del Congresso Nazionale in caso di dimissioni o di decadenza le prime delle non elette, a scalare, subentreranno;
- c) da una rappresentante del livello regionale - disponibile ad un impegno attivo nel Coordinamento - espressa dall'Assemblea delle delegate al Congresso Regionale;
- d) da una rappresentante di ogni Associazione Specifica e Professionale eletta in seno alla corrispondente assemblea nazionale;
- e) da esperte sugli ambiti di impegno progettuale del Coordinamento.

Il numero di acliste di cui alla lettera d) e e) del presente articolo deve essere inferiore al numero complessivo di quelle indicate alle lettere a), b) e c).

Il Coordinamento nazionale dichiara decadute le componenti assenti ingiustificatamente a tre riunioni consecutive.

In tale ipotesi il coordinamento comunica la decadenza in forma scritta delle componenti non di diritto e nomina la prima delle non elette risultante dal verbale del coordinamento.

#### **Art. 15**

Partecipano di diritto al Coordinamento Nazionale le Responsabili dei Coordinamenti Donne costituiti a livello regionale.

#### **Art. 16**

La prima riunione del Coordinamento Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale Acli, entro 20 giorni dal Congresso, per eleggere con votazioni distinte, tra le sue componenti, la Responsabile e il Direttivo.

Del Direttivo possono far parte, complessivamente, fino a sette componenti.

Per l'elezione: in prima votazione occorre il voto di almeno la metà più una delle componenti il Coordinamento; in seconda votazione basta la maggioranza semplice.

### **Art. 17**

Nella prima riunione del nuovo mandato il Coordinamento Nazionale Donne elegge , su proposta della Responsabile sette proprie rappresentanti in Consiglio nazionale e n. 3 supplenti. Le supplenti subentreranno, secondo la graduatoria approvata dal Coordinamento nazionale, in caso di dimissioni o di decadenza.

I nominativi delle elette saranno comunicati ai responsabili politici dell'organismo e del territorio di appartenenza.

Il Coordinamento nazionale dichiara decadute le componenti assenti a tre riunioni consecutive.

Il coordinamento comunica la decadenza in forma scritta e nomina la supplente risultante dal verbale del coordinamento.

### **Art. 18**

Il Coordinamento, dopo l'elezione della Responsabile, è convocato dalla stessa Responsabile: di norma 4 volte all'anno in seduta plenaria; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 delle sue componenti.

La convocazione deve essere inviata con almeno 15 giorni in anticipo indicando l'ordine del giorno. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno proposto debbono pervenire per iscritto al Direttivo del Coordinamento non oltre 10 gg. prima dello svolgimento dello stesso.

Il Coordinamento lavora in seduta plenaria o per gruppi.

### **Art. 19**

Il Coordinamento Nazionale, nell'attuazione dei compiti statutari previsti dall'art. 34 dello Statuto Acli:

- a) opera sulla base di un proprio programma avvalendosi di una specifica voce di bilancio inserita in quello nazionale delle Acli e si avvale di una propria struttura operativa, per tanto si auspica che il Consiglio Nazionale delle ACLI, tenuto conto che l'attività del Coordinamento è attività Istituzionale, istituisca annualmente una specifica voce di bilancio per consentire l'espletamento del programma;
- b) definisce modalità, criteri e tempi di svolgimento dell'Assemblea dei Coordinamenti Regionali e Provinciali;
- c) sostiene la costituzione e l'attività della Commissione Pari Opportunità di cui all'art. 25 lettera g) dello Statuto Acli.

### **Art. 20**

#### ***Il Direttivo:***

- a) cura l'attuazione del programma di lavoro definito dal Coordinamento, operando d'intesa con la Presidenza Nazionale Acli;
- b) stabilisce, d'intesa con la Presidenza Nazionale Acli, i rapporti con le istituzioni, i movimenti e le organizzazioni delle donne che operano per la liberazione, la promozione e l'emancipazione delle donne;
- c) formula l'ordine del giorno delle riunioni del Coordinamento Nazionale.

Il Direttivo nazionale dichiara decadute le componenti assenti ingiustificatamente a tre riunioni consecutive

### **Art. 21**

#### **La Responsabile:**

- a) convoca e presiede le riunioni del Coordinamento e del Direttivo;
- b) fa parte della Direzione Nazionale Acli con diritto di voto;
- c) fa parte della Presidenza Nazionale senza diritto di voto.

### **Art. 22**

La Responsabile, a tutti i livelli, può ricoprire l'incarico per un periodo massimo di otto anni.

# REGOLAMENTO DELLE ACLI DI MILANO MONZA E BRIANZA aps

(Approvato dal Consiglio Provinciale .....)

## Art. 1

Il Congresso provinciale è convocato dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 22 dello Statuto nazionale.

Il Consiglio provinciale deve informare le Strutture di base, la Presidenza regionale e la Direzione nazionale con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso provinciale.

## Art. 2

Il Consiglio provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso:

- a) prende atto dell'entità degli iscritti di ogni Struttura di base con diritto ad essere rappresentata in Congresso, previa verifica della regolarizzazione delle quote, delle tessere e dei certificati di affiliazione;
- b) determina le percentuali previste dall'art. 21, primo comma, dello Statuto nazionale e dei relativi criteri da adottare.
- c) propone il numero dei componenti il Consiglio provinciale: da un minimo di quindici ad un massimo di settantacinque.

## Art. 3

Il Consiglio provinciale stabilisce il rapporto iscritti delegati da eleggere nelle Assemblee delle Strutture di base in rapporto alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni nel rispetto delle norme decise dai Consigli nazionale e regionale.

I delegati devono essere almeno quaranta.

Per le province con una media quadriennale inferiore ai 1000 soci il vincolo dei quaranta delegati può essere derogato, senza però scendere al di sotto di un rapporto di un delegato ogni 25 soci.

La media quadriennale si applica anche alle Strutture di base aggregate alle Acli da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato.

In caso di convocazione del Congresso straordinario si applica la media degli iscritti relativi agli anni di durata del mandato.

Per le Strutture di base commissariate nel quadriennio, il Consiglio provinciale ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui quali computare la media.

Nei casi di cui agli artt. 67 e 69 dello Statuto nazionale, il Commissario o l'Incaricato avrà facoltà di redigere apposito Regolamento che disciplini:

- a) gli anni sui quale computare la media;
- b) i criteri di svolgimento ed il programma del Congresso;
- c) le modalità di elezione dei delegati.

Tale Regolamento sarà sottoposto dal Commissario o Incaricato all'approvazione della Direzione nazionale e diverrà efficace e vincolante nel testo licenziato dalla stessa Direzione.

## Art. 4

Il Consiglio provinciale integra le norme stabilite dal Consiglio nazionale e dal Consiglio regionale per lo svolgimento dei Congressi provinciali, decidendo:

- a. il tema e l'ordine del giorno del Congresso provinciale, specificando le varie votazioni ed elezioni cui il Congresso deve procedere;
- b. il relatore;
- c. la data;
- d. la sede;

e. il programma e le modalità dei lavori;

Le Associazioni specifiche, professionali ed aderenti hanno diritto a partecipare al Congresso provinciale secondo le modalità stabilite dal Regolamento regionale.

## **Art. 5**

Partecipano al Congresso:

a) con diritto di voto:

- i delegati eletti dalle Strutture di base affiliate nella provincia;
- i delegati espressi dalle Associazioni specifiche, professionali o aderenti esistenti sul territorio secondo le indicazioni del Regolamento regionale.

I Regolamenti regionali dovranno stabilire le norme di partecipazione al Congresso per i non aventi diritto di voto.

Al Congresso provinciale partecipano senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Presidenza regionale e uno dalla Direzione nazionale.

I delegati eletti o nominati ai sensi del comma 1 lett. a), del presente articolo a partecipare al più recente Congresso provinciale, hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i libri sociali della Struttura provinciale.

L'esercizio del diritto da parte del delegato è condizionato alla sussistenza della qualità di socio ACLI alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell'esame stesso.

Il diritto di esaminare i libri sociali è esteso al Presidente della Struttura di base affiliatasi alle ACLI aps successivamente alla data di svolgimento dell'ultimo Congresso provinciale.

In questo caso, l'esercizio del diritto è condizionato alla sussistenza dell'affiliazione alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell'esame stesso.

L'esercizio del diritto da parte dei legittimati ai sensi della presente disposizione, opera con le modalità stabilite dallo Statuto della Struttura provinciale, che ne garantisce l'effettività.

## **Art. 6**

La preparazione del Congresso provinciale compete alla Presidenza provinciale che è tenuta a:

- a. comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede e il programma del Congresso;
- b. predisporre la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni congressuali:
  - l'elenco delle Strutture di base affiliate con il rispettivo numero di iscritti e relativa media degli anni su cui si computa la rappresentanza congressuale;
  - gli elenchi dei delegati al Congresso provinciale eletti nelle Strutture di base e nelle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
  - i verbali delle Assemblee delle Strutture di base delle Acli e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
  - le deleghe per le votazioni in assemblea;
  - il materiale tecnico atto a favorire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

## **Art. 7**

Il Congresso su proposta della Presidenza provinciale elegge per alzata di mano:

- a. la Presidenza del Congresso formata dal presidente, da uno o più vicepresidenti o da uno o più segretari;
- b. i componenti delle Commissioni Verifica Poteri, Elettorale, Mozioni, e modifiche statutarie.

## **Art. 8**

All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:

- a. mette in votazione la proposta di composizione del Consiglio provinciale formulata dal Consiglio uscente;

- b. comunica ai delegati:
  - I. il numero dei consiglieri da eleggere, di cui i 2/3 devono essere eletti dal Congresso e 1/3 dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base. I consiglieri così eletti devono rappresentare almeno il 60% di tutti i consiglieri presenti nel nuovo Consiglio provinciale;
  - II. i numeri dei delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale qualora siano convocati;
- c. fissa la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base per eleggere i consiglieri provinciali di propria competenza;
- d. fissa in accordo con la Responsabile provinciale del Coordinamento Donne la data e l'ora dell'Assemblea delle delegate per eleggere la loro rappresentanza all'interno del Coordinamento provinciale delle donne.

La data e l'ora della convocazione delle Assemblee devono essere registrate dalla Presidenza e comunicate al Congresso.

Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: Verifica Poteri, Mozioni e Modifiche allo Statuto;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere presentate le candidature.

## Art. 9

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base sono stabilite dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

L'Assemblea è valida se sono presenti la maggioranza dei Presidenti delle Strutture di base riconosciute; in caso contrario essa viene convocata dal consigliere primo eletto contestualmente alla prima riunione del Consiglio provinciale; in questo caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Presidenti presenti.

Possono candidarsi all'elezione in Consiglio provinciale esclusivamente i Presidenti delle Strutture di base in carica che non siano candidati nella lista dei Consiglieri da eleggere al Congresso.

## Art. 10

Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione verifica poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti delle Strutture di base.

I delegati delle Strutture di base e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso l'apposita Commissione eletta secondo l'art. 7 del presente Regolamento.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

## Art. 11

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui i candidati al ruolo di Presidente, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

## Art. 12

Le votazioni avvengono:

- a. di norma per alzata di mano;
- b. su richiesta di almeno 15 delegati, per appello nominale;
- c. su richiesta di almeno 30 delegati, a scrutinio segreto.

Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano.

Nella fattispecie dell'art. 3 comma 3 le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 1/3 dei delegati per appello nominale;

c) su richiesta di almeno 2/3 dei delegati a scrutinio segreto.

### **Art. 13**

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti.

Le elezioni dei consiglieri provinciali, dei delegati ai Congressi regionale e nazionale avvengono contemporaneamente con voto personale e segreto.

La mozione conclusiva del Congresso viene approvata a maggioranza semplice.

Il Congresso approva le modifiche statutarie.

### **Art. 14**

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

A quest'ultima, poco prima dell'inizio delle operazioni di voto, devono essere consegnate da parte della Commissione verifica poteri gli elenchi dei delegati votanti.

### **Art. 15**

Il numero dei Consiglieri provinciali da eleggere è stabilito dal Congresso provinciale ai sensi dell'art. 21, secondo comma lettera a), dello Statuto nazionale.

### **Art. 16**

Possono candidarsi a consiglieri provinciali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della provincia, in possesso della tessera Acli che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a consigliere provinciale deve:

a. essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso; venir sottoscritta da almeno tre delegati di almeno due Strutture di base; un delegato non può sottoscrivere più di una candidatura.

b. essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI e la Struttura di base alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a consigliere provinciale deve:

a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;

b) venir sottoscritta da almeno sei delegati di almeno tre Strutture di base;

c) un candidato non può sottoscrivere più di una lista.

d) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere;

e) contenere un numero di candidate donne non inferiore al 25% del totale dei candidati della lista;

f) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli e la Struttura di base alla quale è iscritto.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Consiglio provinciale con diritto di voto ad un solo titolo. In caso di doppio titolo, il Consigliere provinciale dovrà optare con atto scritto entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso. Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

### **Art. 17**

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere, pena nullità della scheda.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena nullità della scheda.

## **Art. 18**

Per favorire il riequilibrio della rappresentanza femminile nel Consiglio provinciale, almeno il 25% dei consiglieri eletti dal Congresso devono essere donne.

## **Art. 19**

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di consigliere provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei consiglieri provinciali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

Al fine di adempiere alla norma contenuta nell'art. 18 del presente regolamento, la Commissione elettorale forma una speciale graduatoria delle donne che hanno riportato voti, le quali vengono proclamate elette fino a raggiungere almeno il 25% del numero dei consiglieri provinciali da eleggere, anche in luogo di altri candidati che eventualmente le precedano nella graduatoria generale.

## **Art. 20**

Il Congresso provinciale elegge i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale, in numero determinato dai rispettivi regolamenti: l'elezione si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei consiglieri provinciali descritte agli artt. 16, 17, 18 e 19, fatta eccezione per il numero delle delegate, che devono essere almeno il 20% e comunque almeno una nelle province che eleggono tre o quattro delegati.

## **Art.21**

In caso di impossibilità di uno o più delegati a partecipare al Congresso regionale o nazionale, subentrano i primi candidati non eletti; in subordine la delega può essere trasferita ad altro delegato.

## **Art. 22**

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i consiglieri provinciali ed i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale eletti.

## **Art. 23**

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:

- a) inoltrare copia dei verbali, della mozione conclusiva e degli ordini del giorno alla Presidenza regionale e alla Direzione nazionale entro una settimana;
- b) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato

della Commissione verifica poteri e di quella elettorale;

- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno verificato i poteri.

Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è definitiva.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

## **Art. 24**

Come previsto dall'Art. 22 dello Statuto nazionale il Consiglio provinciale è composto:

- con diritto di voto:
  1. nella misura di almeno il 60% dai consiglieri eletti dal Congresso e dai consiglieri eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
  2. nella misura di non oltre il 40%:

- a. dai rappresentanti dei Presidenti di zona, secondo quanto previsto dal regolamento regionale;
- b. dal Coordinatore provinciale dei Giovani delle ACLI;
- c. dalla Responsabile provinciale del Coordinamento donne;
- d. dai Presidenti o Responsabili provinciali di: ACLI-Colf, Fap-ACLI, ACLITERRA, U.S. ACLI, CTA, ACLI Arte e Spettacolo, IPSIA, e altre Associazioni promosse e aderenti, laddove queste abbiano Organi democraticamente eletti.

Al fine di osservare il principio enunciato dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. 117/2017, la rappresentanza espressa dagli enti di cui al precedente comma, lett. d), che non siano associazioni di promozione sociale, non può superare un terzo del totale dei Consiglieri.

- senza diritto di voto, se non già presenti ad altro titolo:
  - da eventuali componenti della Presidenza provinciale designati all'esterno dei consiglieri provinciali con diritto di voto;
  - dai componenti effettivi dell'Organo di controllo e quelli dei Collegi nazionali residenti nella provincia;
  - dai Rappresentanti dei Soggetti Sociali, delle Associazioni Specifiche, Professionali, aderenti e delle iniziative specifiche
  - qualora non abbiamo Organi democraticamente eletti, secondo le modalità definite dal Regolamento regionale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto nazionale.
  - da soci eventualmente proposti dalla Presidenza provinciale e nominati dal Consiglio provinciale.

Sono inoltre invitati permanentemente alle riunioni del Consiglio Provinciale, con possibilità di intervento se il tempo a disposizione lo consentei Presidenti di Circolo, Nucleo e dei gruppi organizzati riconosciuti dal Consiglio provinciale.

## Art. 25

La prima riunione del Consiglio provinciale deve essere convocata dal primo degli eletti entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso provinciale con all'ordine del giorno:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione, su proposta del Presidente, degli altri componenti della Presidenza;
- c) elezione del rappresentante in Consiglio regionale;
- d) elegge un Organo di controllo, anche in forma monocratica dotato dei requisiti professionali richiesti dalla legge.

Al ricorrere delle condizioni di legge, il Consiglio provinciale elegge un Revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.

Tale Consiglio dovrà tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

## Art. 26

Il Consiglio, quando è convocato con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente provinciale:

- a) Costituisce il seggio elettorale composto da tre consiglieri;
- b) prende atto delle candidature e delle linee di programma che intendono attuare;
- c) recepisce le dichiarazioni di voto;
- D d) procede all'elezione del Presidente con votazioni a scrutinio segreto, su schede bianche; per l'elezione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto.

## Art. 27

Il Presidente provinciale propone la composizione della Presidenza indicando uno o più vicepresidenti e i segretari provinciali, tenendo conto che:

- in casi motivati le responsabilità di presidenza possono essere affidate anche a soci che non fanno parte del Consiglio

provinciale;

- in caso di designazione di più vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario.

I componenti la Presidenza provinciale non possono essere più di un terzo dei consiglieri con diritto di voto.

## Art. 28

Il Consiglio provinciale vota la proposta di composizione della Presidenza ordinariamente per alzata di mano; a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri con diritto di voto. La proposta del Presidente è approvata: in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto; in seconda votazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Nel caso il Consiglio provinciale respinga le designazioni fatte dal Presidente, questi ha facoltà di ripresentarle o di modificarle.

Comunicazione dell'avvenuta elezione deve essere inviata alle Presidenze nazionale e regionale entro quindici giorni.

Con le stesse modalità si procede all'elezione del rappresentante in Consiglio regionale

## Art.29

I Consiglieri con diritto di voto eleggono l'ufficio di Presidenza del Consiglio, composto dal Presidente e fino a tre altri componenti: di norma con voto palese; con voto segreto su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri che ne hanno diritto.

Il Presidente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio è eletto tra i Consiglieri con diritto di voto.

Il Consiglio provinciale, nella stessa riunione in cui elegge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, decide il periodo per cui resta in carica, con facoltà, in ogni momento, di votare la sfiducia ai suoi componenti.

## Art.30

Le riunioni del Consiglio provinciale sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri con diritto di voto.

La verifica del numero legale è fatta all'inizio dei lavori ed una volta verificata vale per tutti i punti all'ordine del giorno.

La presenza della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto è comunque necessaria per trattare punti dell'ordine del giorno inerenti elezioni, decadenze, approvazione del rendiconto economico e finanziario, mozione di sfiducia costruttiva ed approvazione di regolamenti.

## Art. 31

Il Consiglio, durante il mandato, è convocato dall'ufficio di Presidenza del Consiglio di intesa con la Presidenza provinciale, in via ordinaria almeno ogni tre mesi; in via straordinaria entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri provinciali con diritto di voto, della Presidenza regionale o della Direzione nazionale.

In caso di impedimento della Presidenza provinciale, il Consiglio dovrà essere convocato dal Presidente e in caso di impedimento di quest'ultimo dal Vicepresidente vicario.

La convocazione della riunione, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata con raccomandata, anche a mano, o telegramma o telefax o e-mail.

La convocazione della seduta sia in sede ordinaria che straordinaria deve:

- a) effettuarsi con almeno dieci giorni di anticipo, salvo casi di necessità ed urgenza;
- b) indicare: l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora della riunione;
- c) essere inviata anche alle Presidenze regionale e nazionale, che hanno facoltà di inviare un loro rappresentante quando sono all'ordine del giorno: elezioni, dimissioni, approvazione di regolamenti e mozioni di sfiducia.

## Art. 32

Ciascun consigliere provinciale ha facoltà di proporre alla Presidenza provinciale l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno purché non riguardino elezioni, dimissioni e mozioni di sfiducia e la proposta venga presentata per almeno tre giorni prima della riunione.

Spetta al Consiglio provinciale, in apertura di seduta, valutare se ci sono le condizioni per integrare l'ordine del giorno.

### Art. 33

Le riunioni del Consiglio provinciale sono presiedute dall'ufficio di Presidenza che:

- a. concorda con la Presidenza provinciale l'Ordine del giorno;
- b. cura l'attuazione delle regole statutarie e il rispetto delle procedure del presente regolamento
- c. propone al Consiglio la limitazione dei tempi degli interventi in rapporto alle richieste con facoltà, neicasi in cui sia impossibile accogliere tutte le richieste, di limitare i tempi e dare precedenza ai Consiglieri con diritto di voto;
- d. può decidere di organizzare parte dei suoi lavori in Commissioni e determinarne i criteri di composizione.

Le Commissioni costituite dal Consiglio provinciale:

- a. hanno compiti di ricerca, elaborazione, orientamento per le riunioni del Consiglio in seduta plenaria e di proposte operative per la Presidenza;
- b. concordano:
  - I. con l'ufficio di Presidenza del Consiglio e la Presidenza provinciale, la nomina di un loro coordinatore tra i Consiglieri eletti dai Congressi provinciale, regionale e nazionale;
  - II. con i Responsabili delle funzioni e dei progetti provinciali interessati, i temi da trattare, in base alle disponibilità dei componenti, le modalità di lavoro.

### Art. 34

Il Consiglio provinciale adempie alle funzioni statutarie che non prevedano specifici quorum di voto con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione, espresso:

- per alzata di mano, in via ordinaria;
- per appello nominale, su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri con diritto di voto;
- a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri con diritto di voto.

### Art. 35

Il Consiglio provinciale, oltre a quanto stabilito dallo Statuto provinciale e nazionale e in coerenza con i deliberati del Consiglio nazionale e del Consiglio regionale ha il compito di:

- a. specificare le procedure di affiliazione e di adesione, secondo le indicazioni fornite dagli Organi della Struttura nazionale promovendo anche iniziative utili per sensibilizzare gli utenti dei Servizi e delle imprese a finalità sociale a partecipare alla vita associativa delle Acli;
- b. riconoscere le Strutture di base e valutare le richieste di adesione alle Acli di esperienze associative provinciali o territoriali;
- c. stabilire, in osservanza alle norme deliberate dai Consigli nazionale e regionale, le quote e le modalità di tesseramento;
- d. approvare annualmente i dati del tesseramento, nonché le affiliazioni delle Strutture di base;
- e. approva le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito di variazioni delle disposizioni di legge, tale competenza deve essere autorizzata della Direzione nazionale;
- f. delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
- g. decidere l'istituzione delle Zone, determinandone gli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale;
- h. impegnare la Presidenza provinciale ad assicurare la regolarità della vita associativa ed a promuovere la partecipazione attiva degli associati alla realizzazione delle finalità statutarie;
- i. riconoscere i Servizi e le Imprese a finalità sociale promosse al proprio livello, secondo i criteri indicati dalla Direzione nazionale;

- j. concordare con gli Organi delle Associazioni specifiche e professionali le politiche aggregative e gli indirizzi strategici del loro tesseramento;
- k. approvare i Regolamenti o gli Statuti delle Associazioni Specifiche e professionali delle esperienze territoriali;
- l. approvare i Regolamenti dei "Coordinamenti delle Associazioni Specifiche" e professionali istituite dalla Presidenza provinciale;
- m. proporre al Congresso provinciale il numero dei componenti il Consiglio provinciale.

### **Art. 36**

Il Consiglio provinciale ogni anno:

- a. approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio, o il rendiconto per cassa, devono essere approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi;
- b. prende visione del bilancio o rendiconto per cassa dei Servizi sociali, delle Associazioni specifiche, professionali e aderenti delle Strutture di base riconosciute e di ogni altra iniziativa promossa dalle ACLI aps a livello provinciale.
- c. approva il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione.

### **Art. 37**

La Presidenza nazionale può disporre verifiche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle strutture periferiche ACLI. Le risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.

### **Art. 38**

I consiglieri provinciali che intendono dimettersi devono comunicarlo in forma scritta alla Presidenza, motivandone le cause.

Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio provinciale.

### **Art. 39**

I consiglieri che, senza motivarne seriamente le cause, siano stati assenti a tre riunioni consecutive, decadono dal Consiglio provinciale.

I consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto, fino alla concorrenza di un terzo dei componenti eletti in Consiglio provinciale.

La decadenza e la sostituzione dei consiglieri sono formalizzate durante la prima riunione utile del Consiglio.

### **Art. 40**

Il Consiglio provinciale decade quando:

- a) ha concluso il mandato congressuale;
- b) è in carica da oltre due anni al momento della convocazione del Congresso nazionale.
- c) viene a mancare, per dimissioni, decadenza o altri motivi, la maggioranza dei consiglieri eletti dal Congresso.

Nei casi previsti dalla lettera a) e b) il Consiglio provinciale, entro venti giorni, deve convocare il Congresso provinciale e contestualmente specificare le norme del regolamento approvato dal Consiglio nazionale, verificando i requisiti di elettorato attivo e passivo dei soci. In caso di mancata convocazione del Congresso da parte del Consiglio provinciale entro i tempi stabiliti, provvede la Direzione nazionale d'intesa con la Presidenza regionale.

Nel caso di decadenza previsto dalla lettera c) la Direzione nazionale interviene a norma dell'art. 69 dello Statuto nazionale Acli.

Gli Organi provinciali, dopo la convocazione del Congresso, restano in carica per l'ordinaria amministrazione.

### **Art. 41**

Il Consiglio provinciale all'inizio del mandato, elegge un Organo di controllo monocratico o collegiale. L'Organo di controllo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30 comma 5, d.lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7 e 8 del citato art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove il Consiglio non abbia diversamente deliberato, attraverso l'elezione di un Organo distinto.

Ciascuna lista non può contenere più di due membri effettivi e uno supplente e deve essere sottoscritta da almeno cinque consiglieri provinciali. I nominativi dei candidati vengono raccolti in ordine alfabetico.

Gli Organismi di cui agli art. 30 e 31 del d.lgs. 117/2017 durano in carica 4 anni e scadono alla data di approvazione del bilancio o rendiconto del quarto anno di mandato o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio provinciale.

### **Art. 42**

La Presidenza provinciale è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta:

- a. con diritto di voto:
  - I. dal Presidente;
  - II. dal o dai Vicepresidente/i;
  - III. dal Responsabile funzione sviluppo associativo
  - IV. dal Responsabile dell'amministrazione
  - V. dai Segretari;
  - VI. dalla Responsabile provinciale del Coordinamento donne;
  
- b. senza diritto di voto, se non già presenti ad altro titolo:
  - I. dal Coordinatore provinciale dei Giovani delle Acli;
  - II. dal Presidente provinciale dell'US Acli;
  - III. dal Segretario provinciale della Fap-Acli.
  - IV. dal Responsabile delle Acli Colf.

### **Art. 43**

La Presidenza promuove e dirige l'attività e lo sviluppo organizzativo delle ACLI aps in provincia e assolve i compiti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio provinciale ACLI e dagli Organi nazionali e regionali.

La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa.

### **Art. 44**

La Presidenza provinciale:

- a) convoca il Consiglio provinciale **d'intesa con la presidenza del Consiglio** e ne determina l'ordine del giorno;
- b) nomina o designa i componenti degli Organi dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale;
- c) sostiene l'azione dei Servizi e delle Associazioni Specifiche e Professionali nei confronti delle istituzioni e delle forze sociali;
- d) istituisce il "Coordinamento delle Associazioni Specifiche e Professionali";
- e) assolve ad ogni altro compito previsto dagli Statuti di ciascun Servizio ed Associazione Specifica.

La Presidenza è tenuta ad informare il Consiglio provinciale degli indirizzi programmatici e progettuali e delle attività decise dagli Organi regionali e nazionali.

La Presidenza provinciale è legalmente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.  
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

La Presidenza provinciale per assolvere ai compiti di elaborazione progettuale, orientamento politico e scelte organizzative, può avvalersi di una Giunta operativa costituita al suo interno che:

- a. è formata: dal Presidente, dai Responsabili allo Sviluppo Associativo all'amministrazione e degli altri settori e funzioni più direttamente coinvolti e sui problemi da trattare;
- b. è convocata dal Presidente, di norma una volta alla settimana ed in ogni occasione in cui lo ritenga opportuno;

La Presidenza è chiamata a ratificare nella sua prima riunione utile le decisioni della Giunta operativa che comportano impegni di spesa o coinvolgono le ACLI milanesi su particolari forme di attività sociale e politica.

### **Art. 45**

La Presidenza provinciale è convocata dal Presidente; in via ordinaria almeno una volta al mese; in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto.  
La convocazione della riunione, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata con raccomandata, anche a mano, o telegramma o telefax o e-mail.

### **Art. 46**

La Presidenza ha facoltà di:

- a) nominare un incaricato, scelto in collaborazione con la Presidenza di Zona, ove è costituita, che accompagni la Presidenza della Struttura di base nel caso non fosse in grado di provvedere alle funzioni statutarie;
- b) commissariare la Struttura di base, nei casi di persistenti e gravi inadempienze statutarie.

### **Art. 47**

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale e politica dell'associazione, e ricopre il ruolo di Responsabile per il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità statutarie e le iniziative delle ACLI aps;
- b) convoca la Presidenza provinciale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
- c) firma gli atti amministrativi nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- d) rappresenta la provincia all'interno del Consiglio regionale ACLI aps;
- e) può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al/ai Vicepresidente/i.

### **Art. 48**

Il responsabile funzione sviluppo associativo:

- a) cura i rapporti con le Strutture di base riconosciute;
- b) garantisce il servizio di verbalizzazione delle riunioni della Presidenza e del Consiglio provinciale;
- c) comunica, con almeno dieci giorni di preavviso, alle Presidenze nazionale e regionale, la convocazione delle riunioni in cui sono all'ordine del giorno elezioni, dimissioni, mozioni di sfiducia,
- d) invia, entro quindici giorni, alle Presidenze nazionale e regionale, i verbali delle riunioni che procedono a elezioni, nomine che formalizzano dimissioni, decadenze e sostituzioni, che approvano il rendiconto economico finanziario ed i risultati della campagna tesseramento.

### **Art. 49**

Il responsabile dell'amministrazione:

- a) promuove iniziative per il reperimento delle risorse necessarie a sostenere le varie attività;
- b) firma, unitamente al Presidente, gli atti amministrativi nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- c) cura la gestione della contabilità e predisporre gli atti e la documentazione richiesta dalla Presidenza provinciale;
- d) informa periodicamente la Presidenza sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale

### **Art. 50**

I componenti della Presidenza che intendono dimettersi devono comunicarlo in forma scritta motivandone le cause.

Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio che le valuta ed ha facoltà di accoglierle o respingerle.

La Presidenza dichiara decaduti i Componenti assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive.

### **Art. 51**

La Presidenza provinciale decade in caso di dimissioni o di decadenza del Presidente.

Le dimissioni del Presidente provinciale devono essere presentate per iscritto alle Presidenze regionale e nazionale ed ai componenti il Consiglio provinciale.

In caso di conferma delle dimissioni, dopo la verifica delle motivazioni in Presidenza provinciale, la stessa decade e contestualmente convoca entro dieci giorni il Consiglio provinciale, con all'ordine del giorno le dimissioni del Presidente provinciale.

Il Consiglio provinciale ha facoltà di accoglierle o respingerle.

In caso di accoglimento o di conferma la Presidenza regionale convoca entro dieci giorni il Consiglio provinciale con all'ordine del giorno

- a) dimissioni del Presidente provinciale e presa d'atto della decadenza della Presidenza;
- b) elezione del Presidente e, su sua proposta, della nuova Presidenza.

### **Art. 52**

In caso di decadenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri, limitatamente all'ordinaria amministrazione, si trasferiscono temporaneamente al Vicepresidente vicario.

In tal caso la Presidenza regionale convoca il Consiglio provinciale entro 20 giorni con all'ordine del giorno:

1. formalizzazione dell'impedimento (decadenza) del Presidente provinciale;
2. elezione del nuovo Presidente e, su sua proposta, della nuova Presidenza.

### **Art. 53**

Nei confronti della Presidenza provinciale può essere presentata una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio provinciale con diritto di voto.

In tal caso il Consiglio provinciale deve riunirsi entro venti giorni per discutere la mozione e votarla a scrutinio segreto.

Nel caso ci sia l'approvazione della stessa, il Consiglio provinciale deve essere convocato dalla Presidenza regionale entro quindici giorni con all'o.d.g.:

1. eventuale elezione del Presidente;
2. formazione della nuova Presidenza.

La riunione è presieduta da un incaricato della Presidenza regionale

### **Art. 54**

Il Presidente ed i responsabili provinciali funzione sviluppo associativo e i responsabili dell'amministrazione sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza o al Commissario nominato dalla Direzione nazionale entro venti giorni dal suo insediamento.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alle Presidenze regionale e nazionale.